

COPIA

DELIBERAZIONE N. 44

del 09/10/2018

Allegati in Procedura



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CUP2000 IN LEPIDA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
DE MICHELE AGNESE	Consigliere	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
ORSINI MARIASOLE	Consigliere	Presente
ZOBOLI ELENA	Consigliere	Presente
CHIODI BARBARA	Consigliere	Presente
PRADO QUINTELA DIEGO	Consigliere	Presente
BOLOGNESI ORESTINA	Consigliere	Presente
BERGAMINI DAVIDE	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
BALESTRA LUIGI	Consigliere	Assente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Assente
BOLOGNESI ORESTINA	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CUP2000 IN LEPIDA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Il Sindaco invita il Capo Settore Affari Generali, Dr. Marco Ferrante, ad illustrare l'argomento;

Il Capo Settore Affari Generali relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

il D.Lgs. n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", successivamente modificato dal d.lgs. n. 100/2017, ed in particolare l'art. 24, comma 1, rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni", con il quale si è prescritto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare l'attività di ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette e indirette possedute, entro il termine del 30 settembre 2017. La revisione straordinaria delle partecipazioni mirava a verificare che le società avessero per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, rispondendo a requisiti specifici relativi alla convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza, efficacia e economicità;

l'art. 64, comma 1, della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, "Statuto della Regione Emilia-Romagna", il quale prevede che la "La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati";

CONSIDERATO CHE:

Regione Emilia-Romagna ha definito un percorso di razionalizzazione e di riduzione del sistema delle proprie partecipazioni societarie anche mediante la fusione tra Lepida e Cup2000 delineato dalle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1419/2017;

nella DGR 514/2016 è precisato in vista del raggiungimento, per quanto concerne in specifico le società in house providing, dell'obiettivo di costituire due poli strategici e specializzati, nella programmazione e valorizzazione territoriale da un lato e nell'ICT regionale dall'altro che il processo di aggregazione è finalizzato alla «costituzione, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale ed in stretta relazione con il sistema territoriale, di un polo specializzato nello sviluppo dell'ICT regionale, sia in termini di infrastrutture, che di progettazione di applicazioni per la gestione dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese, con una linea di alta specializzazione per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in sanità», nel contempo superando «le sovrapposizioni più evidenti riguardanti le attività ... di progettazione e sviluppo di piattaforme e servizi ICT»;

Regione Emilia-Romagna ha incaricato, in data 14.09.2017 la società Paragon Advisory per una analisi tecnica-giuridica per l'attuazione di percorsi di accorpamento e semplificazione di strutture societarie che riporta un focus specifico per il caso tra Lepida e Cup2000;

per definire un assetto condiviso Lepida e di Cup2000 il 15.06.2017 è stato nominato, di concerto con Regione Emilia-Romagna, alla Direzione Generale di Cup2000 il Direttore Generale di Lepida e sono stati effettuati una serie di incontri di concertazione che hanno permesso di identificare

puntualmente il quadro di riferimento, l'evoluzione funzionale, la sostenibilità e un organigramma unico tra le Società indirizzato alla razionalizzazione delle funzioni;

Cup2000 ha già operato la trasformazione in Società Consortile per Azioni nel 2016, che il modello consortile per la propria natura incardina maggiormente la filosofia della inhouse strumentale e che la trasformazione in società consortile anche di Lepida consente anche una maggiore armonizzazione con l'incorporanda Cup2000 anche sotto il profilo della governance e della gestione amministrativo-fiscale. Infatti sotto il profilo fiscale, è stato stimato un vantaggio teorico della trasformazione anche di Lepida in società consortile e riconducibile all'esenzione IVA nei rapporti con gli Enti/Soci, pari a circa di 3.2 milioni di Euro annuo. In data 15.02.2018 è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di trasformazione in Società Consortile per Azioni per Lepida con l'applicabilità dell'esenzione IVA nei rapporti con i Soci che abbiano i requisiti previsti dalla norma fiscale di riferimento;

Sono stati effettuati vari incontri con le forze Sindacali sia a livello regionale che a livello aziendale ed il 19.02.2018 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra tutte le organizzazioni sindacali interessate e Regione Emilia-Romagna;

Il 16.03.2018 è stata approvata la L.R. 1/2018 che prevede, tra le altre cose, nell'Art 11. comma 1 che "Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11(Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni."; nell'Art 12 comma 1 che "Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente: "3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda: a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.";

relativamente al Cup2000 In data 27.04.2018 è stato approvato il Bilancio di esercizio relativo all'anno 2017; in data 23.05.2018 le linee guida del progetto di fusione sono state presentate ai Sindacati; in data 22.06.2018 si è svolta la Conferenza di Coordinamento dei Soci ove sono stati presentati gli elementi principali del progetto di fusione messi a punto dall'organo amministrativo per avere il nulla osta a procedere sotto il profilo del controllo analogo. Gli elementi per la fusione consistenti nel rapporto di cambio, nel progetto di fusione, nella relazione degli amministratori e nella bozza di nuovo statuto sono stati approvati dall'Amministratore Unico di Cup in data 26.06.2018;

relativamente a Lepida In data 25.06.2018 è stato approvato il Bilancio di esercizio relativo all'anno 2017; in data 25.05.2018 le linee guida del progetto di fusione sono state presentate ai Sindacati; in data 21.06.2018 è stata effettuato il Comitato di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali ove sono stati presentati gli elementi principali del progetto di fusione messi a punto dagli amministratori per avere il nulla osta a procedere sotto il profilo del controllo analogo. Gli elementi per la fusione consistenti nel rapporto di cambio, nel progetto di fusione, nella relazione degli amministratori e nella bozza sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Lepida in data 25/06/2018;

in data 26.06.2018 sono stati depositati ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. i progetti di fusione con allegato lo statuto e la relazione degli amministratori presso le sedi sociali di Lepida e Cup2000, i cui documenti sono consultabili sul sito Internet delle società a disposizione dei Soci; inoltre in data 29.06.2018 e 02.07.2018 sono stati rispettivamente iscritti i progetti di fusione presso il Registro delle Imprese di Bologna per Lepida e per Cup2000;

in data 18.07.2018 è stata depositata presso le sedi sociali la perizia sulla congruità del rapporto di cambio del perito nominato dal tribunale il 12.04.2018 ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c., con redazione della perizia in data 30.06.2018 ed asseverazione presso il tribunale di Bologna in data 17.07.2018, che conclude che "il rapporto di cambio fissato nelle due ipotesi prospettate è da ritenersi CONGRUO";

n occasione della Assemblea dei Soci di Lepida del 25.06.2018 relativa alla approvazione del bilancio è stato descritto a tutti i soci il progetto ed il processo di fusione per incorporazione ed è stato indicato che il probabile giorno per la Assemblea Straordinaria, dove i Soci saranno puntualmente chiamati ad esprimersi sulla fusione approvando i vari passaggi necessari, è fissato per il 12.10.2018 o comunque per una data in vicinanza a quel giorno, lasciando così ai Soci tre mesi e mezzo per la analisi dei documenti e per effettuare i necessari passaggi deliberativi e di mandato. Tale tempo è ben superiore al minimo previsto dai termini di legge;

per gli eventuali Soci che decidessero di esercitare il recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. Lepida ha determinato il valore di liquidazione delle azioni, trattandosi di fusione trasformativa, a Euro 1071,33046;

L'efficacia della fusiotrasformazione è dal 01.01.2019;

CONSIDERATE le necessità relative al risparmio e alla razionalizzazione, alla qualificazione e integrazione dei servizi, alle capacità e alle competenze risultanti per sostenere la trasformazione degli enti, alla capacità di essere più vicini ai cittadini, i vantaggi derivanti dalla operazione di fusione sono:

- a trasformazione in società consortile per azioni consente di poter operare in esenzione IVA con conseguente vantaggio netto per i Soci clienti e la possibilità di migliorare il bundle connettività e servizi base e ampliare il listino servizi (Datacenter/Piattaforme/Applicazioni/Supporto);
- la realizzazione di maggiori economie di scala con la ottimizzazione dei costi dei servizi grazie alla standardizzazione di processi e procedure per aumentare la qualità dell'offerta e il bilanciamento flessibile tra risorse di personale interne ed esterne (ad esempio sul sistema della farmaceutica, sui sistemi di pagamento, sulla gestione dei MMG e PLS, sullo sviluppo dei nuovi software, sull'interoperabilità e la manutenzione delle piattaforme, sull'assistenza all'utenza, etc);
- eliminazione di ogni forma di sovrapposizione e/o duplicazione di funzioni o competenze (esempi: la razionalizzazione dei servizi di datacenter, l'offerta plurima di sistemi web, etc);
- la realizzazione in modo congiunto e integrato di funzioni prima separate consentono di aumentare la produttività e la qualità dei processi presidiati e oggetto di servizio per i soci;
- la disponibilità di un numero maggiore di risorse di personale qualificato consente di far fronte alle necessità differenti e crescenti nella definizione e gestione di progetti e servizi complessi, permettendo di promuovere lo sviluppo digitale di tutti i Soci in rispondenza sia a nuovi bisogni territoriali e di utenti che a nuovi obblighi normativi (ad esempio l'applicazione del GDPR per i soci, l'help desk per i servizi, la digitalizzazione dei processi, i progetti di lavoro agile e smart city e communities etc);
- la semplificazione della governance degli indirizzi strategici da parte dell'insieme dei Soci assicura che i loro obiettivi strategici trovino una risposta unitaria nella loro sostenibilità economica e temporale attraverso il governo e l'integrazione di azioni tra comparti diversi ad esempio tra connettività, formazione e benessere dei cittadini;
- il processo per l'affidamento dei servizi da parte dei Soci alla società si semplifica grazie ad analisi preventive di congruità per settore e un'interfaccia unica per tutti i servizi (esempi: contratti

di servizio, assegnazione sui datacenter, definizione del rapporto tra servizi esterni e autoproduzione, kit di acquisto, ecc);

- l'integrazione dell'erogazione dei servizi permette di promuoverne un accesso più ampio e di facile uso da parte degli utenti;

- la nuova società permette di agire quale integratore di servizi digitali infrastrutturali e applicativi con un beneficio diretto per soci e beneficiari dei servizi dei soci valorizzando in ambito territoriale il proprio posizionamento chiave quale fornitore di connettività e accesso a banda ultra larga.

CONSIDERATI inoltre i seguenti elementi di sostenibilità, efficienza ed economicità presenti nel progetto di fusione e qui riportati:

- La società consortile risultante dalla fusione ha una contabilità relativa al singolo servizio erogato, sia se il servizio è erogato al singolo socio sia se il servizio è erogato ad un insieme di soci, avendo in questo ultimo caso i dettagli puntuali della incidenza sul singolo socio. Nella analisi, tipicamente annuale, dei risultati tra costi e ricavi per ogni singolo servizio, sarà così possibile verificare, per ogni servizio e per ogni socio, il risultato generato e procedere al conguaglio, positivo o negativo, specifico per ogni servizio e quindi per ogni socio. Una simile gestione, già sperimentata nella attività consortile di Cup2000 da metà 2016 ad oggi, risulta amministrativamente possibile e sostenibile, grazie ad una opportuna integrazione con le funzioni di controllo di gestione. Obiettivo del management è contenere i conguagli, positivi o negativi che siano, a cifre esigue rispetto al bilancio complessivo, grazie ad una attenta capacità di previsione, di pianificazione e di gestione. Questo meccanismo evita che vi siano cross finanziamenti tra soci o tra servizi, soprattutto tra comparti differenti, e ad esempio mette al riparo i soci che fruiscono di servizi erogati storicamente da Lepida di dover coprire eventuali problematiche sulla parte di servizi erogati storicamente da Cup2000 e viceversa.

- La trasformazione in società consortile per azioni consente di poter operare in esenzione IVA con conseguente vantaggio netto per i Soci clienti, derivante dagli impatti positivi sugli elementi di autoproduzione e gli impatti negativi relativi allo svantaggio che l'IVA sugli acquisti della società (ad esempio per lavori, servizi, forniture e locazioni) diventa indetraibile e quindi rappresenta un costo (costo quest'ultimo che il socio avrebbe comunque sostenuto in quanto soggetto inciso ai fini IVA). Il bilancio tra questi vantaggi e svantaggi è fortemente positivo sui vantaggi. Nel caso di Cup2000 il vantaggio è misurato in 6M€ anno. Nel caso di Lepida il vantaggio è stimato in 3.2M€ anno. La società dopo la fusione vede un vantaggio complessivo di 9.2M€ anno a favore dei soci.

- Sotto il profilo strategico la fusione consente di effettuare alcune azioni che non sarebbero altresì possibili dalle singole società ovvero: la realizzazione in modo congiunto e integrato di funzioni oggi separate che permettono di risparmiare in risorse sia economiche sia di personale ovvero di riorganizzare tali risorse per aumentare la produttività ovvero la qualità dei processi presidiati (esempi: sulla segreteria, sulla comunicazione, sulla amministrazione, sugli organi societari, sulle certificazioni, sulla trasparenza, sulla anticorruzione, sulle funzioni di vigilanza, etc); avere a disposizione molte più risorse di personale qualificato per far fronte alle necessità differenti e crescenti nella gestione di progetti e servizi complessi, consentendo di attivare anche nuove richieste dai Soci spesso in rispondenza sia a nuovi bisogni territoriali e di utenti che ai nuovi quadri normativi (esempi: GDPR per i soci, help desk per i servizi in crescita, digitalizzazione dei processi dei soci, lavoro agile, smart city e communities etc); eliminare ogni forma di sovrapposizione e/o duplicazione di funzioni o competenze (esempi: razionalizzazione dei servizi di datacenter, offerta di cms plurima, etc); standardizzare processi e procedure per aumentare la qualità dell'offerta e diminuirne i costi anche grazie a maggiori economie di scala e mediante il bilanciamento flessibile tra risorse interne ed esterne (esempi: sistema sulla farmaceutica, sistema di pagamento, gestione dei MMG e PLS, sviluppo dei nuovi software, interoperabilità tra le piattaforme, manutenzione delle piattaforme esistenti, assistenza all'utenza, etc); semplificare le assegnazioni da parte dei Soci alla società mediante analisi preventive di congruità per settore, mediante un'interfaccia unica per tutti i servizi (esempi: contratti di servizio, assegnazione sui datacenter, definizione del rapporto tra servizi esterni e autoproduzione, kit di acquisto, ecc); semplificare la governance degli indirizzi strategici da parte dell'insieme dei Soci in modo che un obiettivo strategico trovi in un unico punto la risposta alla sostenibilità economica e temporale

anche governando azioni tra comparti diversi, (esempi: costruzione di un solo tavolo di controllo analogo, analisi congiunta degli investimenti sui comparti, etc).

- La società fusa avrà circa 60M€ di budget annuo e circa 600 persone. Indicativamente la parte ICT ricopre un budget di 50M€ annuo mentre la parte di accesso si attesta nell'intorno dei 10M€ annuo, risultando quindi la parte ICT prevalente. Il piano industriale prevede la fusione delle attività previste nei piani industriali triennali oltre all'aggiunta di funzioni che i soci riterranno opportuno inserire. Tra questi sono in corso di analisi e di definizione, per la scadenza di presentazione del piano triennale di fine anno della società fusa, attività quali: l'integrazione dei dati e dei servizi per la gestione dei processi e dei percorsi nei diversi setting clinico/assistenziali, e utilizzo del Fascicolo Sanitario per aumentare il tempo dedicato alla cura e per la continuità delle cure; realizzazione ed integrazione del polo regionale dei Big Data per consentire la raccolta di dati anonimizzati pubblici e di privati convenzionati, l'elaborazione dei dati verso una o più finalità strategiche, la presentazione dei dati con meccanismi che ne facilitino la fruibilità e l'uso; assistenza mobile, remota e distribuita per le categorie fragili, basata sull'utilizzo di connettività in banda ultra larga con finalità sia sanitarie sia socio sanitarie; operatore di telecomunicazioni virtuale distribuito in zone a fallimento di mercato che permetta di utilizzare tutte le infrastrutture create dal sistema pubblico per dare forma ad una nuova imprenditoria territoriale senza costi di investimento e senza divari territoriali di alcun genere mirando alla totale inclusione digitale; sistemi per la gestione tecnologica delle emergenze in ottica di un sistema unificato per la popolazione, a partire dai presidi e dalle infrastrutture esistenti. I benefici dalla messa in comune delle risorse di personale sono tangibili per le funzioni amministrative ed in generale di staff o ausiliarie. Le risorse di staff o ausiliarie erano già state ottimizzate nelle società non fuse, ma potranno avere un vantaggio di due unità di ulteriore personale. Le risorse amministrative hanno un vantaggio dalla fusione di quattro unità di personale che però viene impiegato per far fronte al maggior overhead amministrativo legato al controllo di gestione per l'implementazione consortile ed alla realizzazione di funzioni trasversali per altre società o di internalizzazione di procedure, quali, ad esempio la realizzazione delle paghe.

CONSIDERATO che lo statuto allegato al progetto di fusione prevede le seguenti modifiche:

- Articolo 1: Viene esplicitata la natura di società consortile per azioni della incorporante e quindi modificata la denominazione di Lepida S.c.p.a..

- Articolo 3: L'oggetto sociale viene ampliato secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, e 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014 per ricomprendere anche l'attività esercitata dall'incorporanda CUP 2000 S.c.p.a. in particolare prevedendo la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

- Articolo 4: Vengono specificati all'art. 4.7 le materie che la società pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali aggiungendo all'elenco previsto nello statuto ante fusione "le direttive previste per il conseguimento degli obiettivi". Si prevede inoltre che "le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo."

- Articolo 6: Lepida S.c.p.a. porta il suo capitale sociale a fino ad un massimo di nominali Euro 70.896.000,00 mediante emissione di n. 5.370 nuove azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni meglio specificate nel Progetto di Fusione. Viene di conseguenza modificato l'art. 6.4 che riconosce, ai sensi dell'art. 2443 c.c., agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 e quindi per l'ammontare massimo di Euro 25.119.000,00.

- Articolo 8: Viene modificata la disciplina del recesso del socio prevedendo che in caso di recesso il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente è stabilito alla pari al valor nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.
- Articolo 12: Viene previsto che in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, fermo restando che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta alla Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri due amministratori sarà fatta dall'Assemblea nel rispetto delle seguenti previsioni: un membro sarà designato di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre l'altro amministratore sarà designato di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.
- Articolo 13: Viene modificato l'art. 13.1 prevedendo che: "l'organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell'articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni." Viene modificato l'art 13.2 aggiungendo ai documenti che l'Organo amministrativo è chiamato a predisporre entro il 30 novembre di ciascun anno alla lettera d. il piano degli investimenti.
- Articolo 15: Viene previsto che in sede di nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che la nomina del Presidente spetta alla Regione Emilia-Romagna, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengano designati di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente vengano designati di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.
- Articolo 16: Viene previsto in ossequio allo scopo consortile della società il divieto di distribuzione di utili ai soci; la destinazione prioritaria degli utili netti di esercizio alla riserva legale nei limiti previsti dall'art. 2430 c.c ed in via secondaria al fondo di riserva straordinaria.

CONSIDERATO infine:

- che tutte le analisi svolte portano ad una sostenibilità complessiva della operazione in quanto erano già sostenibili i bilanci indipendenti delle società non fuse e la fusione permette sinergie che migliorano il profilo economico e finanziario.
- che tutti i Soci sono membri della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui Lepida svolge le azioni di Nodo tecnico informativo centrale.
- che il mantenimento della partecipazione azionaria in Lepida è condizione indispensabile per fruire della connettività della Community Network nel modello cofinanziato da Regione Emilia-Romagna, per fruire di connettività in aree altresì non connesse da nessuna altra infrastruttura, per gestire le infrastrutture di rete, di calcolo e di storage mediante funzioni centralizzate rispetto alle recenti norme nazionali sui piani di ottimizzazione e sul mantenimento di infrastrutture, per lo sviluppo di piattaforme di servizi centralizzati con l'erogazione di servizi digitali agli enti.
- che non sussiste alcuna condizione di crisi di impresa di cui all'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 in quanto come rilevabile nei bilanci del 2017 sia di Lepida che di Cup2000 le società hanno bilanci positivi, con utili tipicamente ridotti in linea con gli obiettivi imposti dai Soci.
- che l'operazione di fusione per incorporazione non si configura quale costituzione di nuova società ma di mantenimento della partecipazione azionaria in società già costituita
- che il progetto di fusione messo a punto dagli amministratori di Cup2000 e di Lepida ha visto per molti elementi la possibilità di confronto con vari Soci, ma che alcuni elementi nello statuto sono stati definiti sulla base delle diverse e non sempre convergenti indicazioni, è attesa la eventualità che nella Assemblea Straordinaria ove sarà deliberato, tra le altre cose, lo statuto vi possano essere piccole modifiche suggerite in quel consesso dai Soci. In tal senso si prevede un mandato al soggetto delegato nell'Assemblea Straordinaria per poter effettuare modifiche allo statuto che non abbiano un impatto sostanziale rispetto ai Soci, sotto il profilo amministrativo, gestionale o economico.
- che l'operazione di trasformazione per effetto della fusione può comportare la ricostituzione di un nuovo organo amministrativo e di controllo, coerente con la previsione e designazione prevista negli Art 12 e 15 del nuovo statuto, per le gestioni relative al triennio 2019-2021, per il soggetto delegato a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci si prevede il mandato alla deliberazione per la nomina dei nuovi organi societari i quali avranno efficacia dalla formale e definitiva costituzione della Società ad esito di fusione.

UDITA la relazione introduttiva;

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nei modi e termini di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di mantenere la partecipazione azionaria in Lepida secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7 e 20 del D.Lgs. 175/2016.
- 2) di approvare la trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni", quale società priva di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali. Tale trasformazione viene assunta anche in considerazione dell'ulteriore ed indiretto beneficio economico in capo ai Soci, in quanto le prestazioni rese agli stessi, a determinate condizioni, sono esenti da IVA e che la maggiore complessità della gestione amministrativa viene ampiamente controbilanciata dai vantaggi dell'assenza dell'IVA nelle operazioni consortili effettuate per i Soci.
- 3) di approvare, con le motivazioni richiamate in premessa quale parte integrante della presente delibera, il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida con i relativi allegati, avendone preso visione nei termini di legge.
- 4) di approvare le modifiche dello statuto riportate nel progetto di fusione.
- 5) di dare mandato al Sindaco o suo delegato in nome e per conto del Comune di Vigarano Mainarda: a partecipare alla Assemblea Straordinaria dei Soci in ordine alle decisioni di fusione; a effettuare eventuali modifiche allo statuto allegato al progetto che non abbiano un impatto sostanziale rispetto ai Soci, sotto il profilo amministrativo, gestionale o economico; a nominare gli organi amministrativi e di controllo come previsto negli artt. 12 e 15 dello statuto.
- 6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 7) con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2018/56

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA
SOCIETÀ CUP2000 IN LEPIDA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ
CONSORTILE PER AZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 24/09/2018

Il Capo Settore

.....

DELIBERAZIONE N° 44 DEL 09/10/18



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2018/56

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CUP2000 IN LEPIDA CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ Favorevole ☐ Contrario

.....
.....

Li, 05/10/2018

Il Capo Settore

CASELLI ANGELA

DELIBERAZIONE N° 66 DEL 09/10/18

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

12 2 NOV. 2018

Addì

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì 12 2 NOV. 2018

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12 2 NOV. 2018 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

LEPIDA S.P.A.

Sede in Bologna (BO), Via della Liberazione n. 15

Capitale Sociale Euro 65.526.000 i.v. - Numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Bologna e Codice Fiscale 02770891204

* * *

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA
"CUP 2000 S.C.P.A." NELLA "LEPIDA S.P.A." CON CONTESTUALE
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA EX ART. 2500-SEPTIES C.C.**

DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

IN SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile

* * * *

Gli organi amministrativi delle Società:

LEPIDA S.P.A. - incorporante – Sig. Alfredo Peri, nato a Collecchio (PR) il giorno 27/12/1957, C.F. PRELRD57T27C852F e domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

CUP 2000 S.C.P.A. - incorporanda – Sig. Alessandro Saccani, nato a Bologna (BO) il giorno 01/03/1966, C.F. SCCLSN66C01A944L, nella sua qualità di Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

hanno deciso e redatto il presente

PROGETTO DI FUSIONE

relativo alla fusione per incorporazione di CUP 2000 S.C.P.A. in LEPIDA S.P.A. ai sensi dell'art. 2501-ter, c.c..



1. Scopo della fusione

Lo scopo dell'operazione di fusione è quello di giungere ad una miglior definizione dell'assetto operativo delle attività aziendali svolte dalle due Società.

L'operazione di fusione si inserisce in un contesto normativo che tende a privilegiare la razionalizzazione del quadro delle partecipazioni societarie degli Enti locali, mirando, in particolare a ricercare economie di scala e di scopo dalle attività svolte dalle stesse.

L'operazione è coerente con le disposizioni normative susseguitesì negli ultimi anni miranti alla razionalizzazione delle partecipazioni azionarie degli Enti pubblici e sfociate nel D. Lgs. 175/2016. In virtù di tale framework normativo nazionale, la Regione Emilia Romagna con susseguenti deliberazioni di Giunta Regionali (DGR n. 924/2015, DGR n. 514/2016, DGR n. 2326/2016, DGR n. 1194/2017, DGR n. 1419/2017) ha definito il processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni prevedendo anche il processo di fusione di cui al presente progetto.

La Regione Emilia-Romagna ha infine approvato la Legge Regionale 16 marzo 2018 n. 1 in cui, tra l'altro, all'art. 11 " Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a." prevede:

1 Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'art. 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . A tal fine è altresì autorizzata la partecipante anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni.

2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l'articolo 10.



camma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.

La fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., descritta nel presente Progetto di Fusione in dettaglio, permetterà agli Enti pubblici soci di disporre di un operatore consortile (alla luce della contestuale trasformazione di Lepida in società consortile per azioni) che:

- Integra in sé le diverse sfaccettature dell'ICT per la pubblica amministrazione, gestendo sia la rete infrastrutturale che lo sviluppo e l'assistenza software per i diversi Enti soci (pubbliche amministrazioni locali, Regione, Aziende sanitarie ed ospedaliere);
- Permette una gestione integrata e razionale dei servizi ICT per i diversi settori pubblici diminuendo il rischio di diseconomie derivanti da due soggetti che parallelamente sviluppano soluzioni simili e rispondenti alle medesime esigenze;
- Permette una gestione integrata dei punti di accesso ai servizi sanitari tradizionali (front office e telefonici) al fine di gestire adeguatamente la transizione al digitale, il calo di utenza di tali servizi e la crescita di assistenza e customer care per gli strumenti di accesso digitali;
- Comporterà l'efficientamento dei costi generali ed amministrativi in linea con le previsioni regionali.

Più in particolare, sotto il profilo strategico la fusione consente di effettuare alcune azioni che non sarebbero altresì possibili dalle singole società ovvero: la realizzazione in modo congiunto e integrato di funzioni oggi separate che permettono di risparmiare in risorse sia economiche sia di personale ovvero di riorganizzare tali risorse per aumentare la produttività ovvero la qualità dei processi presidiati (esempi: sulla segreteria, sulla comunicazione, sulla amministrazione, sugli organi societari, sulle certificazioni, sulla



trasparenza, sulla anticorruzione, sulle funzioni di vigilanza, etc); avere a disposizione molte più risorse di personale qualificato per far fronte alle necessità differenti e crescenti nella gestione di progetti e servizi complessi, anche permettendone di attivare nuove richieste dai Soci spesso in rispondenza sia a nuovi bisogni territoriali e di utenti che ai nuovi quadri normativi (esempi: GDPR per i soci, help desk per i servizi in crescita, digitalizzazione dei processi dei soci, lavoro agile, smart city e communities etc); eliminare ogni forma di sovrapposizione e/o duplicazione di funzioni o competenze (esempi: razionalizzazione dei servizi di datacenter, offerta di cms plurima, etc); standardizzare processi e procedure per aumentare la qualità dell'offerta e diminuirne i costi anche grazie a maggiori economie di scala e mediante il bilanciamento flessibile tra risorse interne ed esterne (esempi: sistema sulla farmaceutica, sistema di pagamento, gestione dei MMG e PLS, sviluppo dei nuovi software, interoperabilità tra le piattaforme,, manutenzione delle piattaforme esistenti, assistenza all'utenza, etc); semplificare le assegnazioni da parte dei Soci alla società mediante analisi preventive di congruità per settore, mediante un'interfaccia unica per tutti i servizi (esempi: contratti di servizio, assegnazione sui datacenter, definizione del rapporto tra servizi esterni e autoproduzione, kit di acquisto, ecc); semplificare la governance degli indirizzi strategici da parte dell'insieme dei Soci in modo che un obiettivo strategico trovi in un unico punto la risposta alla sostenibilità economica e temporale anche governando azioni tra comparti diversi, (esempi: costruzione di un solo tavolo di controllo analogo, analisi congiunta degli investimenti sui comparti, etc).

Tali punti di forza comporteranno per la società l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti per i clienti/soci, nonché una risposta alle sfide imposte dall'ICT in ambito pubblico e alle conseguenti necessità di riorganizzare le risorse umane aziendali in tal senso.



1.1 Sul Conguaglio Consortile

La società consortile risultante dalla fusione ha una contabilità relativa al singolo servizio erogato, sia se il servizio è erogato al singolo socio sia se il servizio è erogato ad un insieme di soci, avendo in questo ultimo caso i dettagli puntuali della incidenza sul singolo socio. Nella analisi, tipicamente annuale, dei risultati tra costi e ricavi per ogni singolo servizio, sarà così possibile verificare, per ogni servizio e per ogni socio, il risultato generato e procedere al conguaglio, positivo o negativo, puntuale per ogni servizio e quindi per ogni socio. Una simile gestione, già sperimentata nella attività consortile di Cup2000 da metà 2016 ad oggi, risulta amministrativamente possibile e sostenibile, grazie ad una opportuna integrazione con le funzioni di controllo di gestione. Obiettivo del management è contenere i conguagli, positivi o negativi che siano, a cifre esigue rispetto al bilancio complessivo, grazie ad una attenta capacità di previsione, di pianificazione e di gestione. Questo meccanismo evita che vi siano cross finanziamenti tra soci o tra servizi, soprattutto tra comparti differenti, e ad esempio mette al riparo i soci che fruiscono di servizi erogati storicamente da LepidaSpA di dover coprire eventuali problematiche sulla parte di servizi erogati storicamente da Cup2000 e viceversa.

1.2 Sui vantaggi della trasformazione

La trasformazione in società consortile per azioni consente tra l'altro di poter operare in esenzione IVA con conseguente vantaggio netto per i Soci clienti, derivante dagli impatti positivi sugli elementi di autoproduzione e gli impatti negativi relativi allo svantaggio che l'IVA sugli acquisti della società (ad esempio per lavori, servizi, forniture e locazioni) diventa indetraibile e quindi rappresenta un costo (costo quest'ultimo che il socio avrebbe comunque sostenuto in quanto soggetto inciso ai fini IVA). Il bilancio tra questi vantaggi e svantaggi è fortemente positivo sui vantaggi. Nel caso di Cup2000 il vantaggio è misurato in 6M€ anno. Nel caso di Lepida il vantaggio è stimato in 3.2M€ anno. La società dopo la fusione vede un vantaggio complessivo di 9.2M€ anno a favore dei soci.



1.3 Elementi preventivi di piano industriale triennale

La società esito della fusione avrà circa 60M€ di budget annuo e circa 600 persone. Indicativamente la parte ICT ricopre un budget di 50M€ annuo mentre la parte di accesso si attesta nell'intorno dei 10M€ annuo, risultando quindi la parte ICT prevalente. Il piano industriale prevede la fusione delle attività previste nei piani industriali triennali oltre all'aggiunta di funzioni che i soci riterranno opportuno inserire. Tra questi sono in corso di analisi e di definizione, per la scadenza di presentazione del piano triennale di fine anno della società fusa, attività quali: l'integrazione dei dati e dei servizi per la gestione dei processi e dei percorsi nei diversi setting clinico/assistenziali, e utilizzo del Fascicolo Sanitario per aumentare il tempo dedicato alla cura e per la continuità delle cure; realizzazione ed integrazione del polo regionale dei Big Data per consentire la raccolta di dati anonimizzati pubblici e di privati convenzionati, l'elaborazione dei dati verso una o più finalità strategiche, la presentazione dei dati con meccanismi che ne facilitino la fruibilità e l'uso; assistenza mobile, remota e distribuita per le categorie fragili, basata sull'utilizzo di connettività in banda ultra larga con finalità sia sanitarie sia socio sanitarie; operatore di telecomunicazioni virtuale distribuito in zone a fallimento di mercato che permetta di utilizzare tutte le infrastrutture create dal sistema pubblico per dare forma ad una nuova imprenditoria territoriale senza costi di investimento e senza divari territoriali di alcun genere mirando alla totale inclusione digitale; sistemi per la gestione tecnologica delle emergenze in ottica di un sistema unificato per la popolazione, a partire dai presidi e dalle infrastrutture esistenti. I benefici dalla messa in comune delle risorse di personale sono tangibili per le funzioni amministrative ed in generale di staff o ausiliarie. Le risorse di staff o ausiliarie erano già state ottimizzate nelle società non fuse, ma potranno avere un vantaggio di due unità di ulteriore personale. Le risorse amministrative hanno un vantaggio dalla fusione di quattro unità di personale che però viene impiegato per far fronte al maggior overhead amministrativo legato al controllo di gestione per l'implementazione consortile ed alla realizzazione di funzioni trasversali per altre società o di internalizzazione di procedure, quali, ad esempio la realizzazione delle paghe.



2. Profili giuridici dell'operazione

Sotto il profilo giuridico l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:

- il progetto di fusione verrà pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2501-ter del codice civile, nel registro delle imprese di Bologna;
- nei trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 del codice civile resteranno depositati presso la sede della società, ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile, unitamente al progetto di fusione di cui al punto precedente, la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del codice civile, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale ed infine, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2501-quater del codice civile, i bilanci delle società partecipanti alla fusione relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2017;
- decorsi i trenta giorni di cui al punto precedente il progetto di fusione verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- a seguito della delibera assembleare e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di fusione, trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2500 novies C.C.;
- l'assegnazione delle azioni di LEPIDA S.P.A. ai soci della incorporata CUP 2000 S.C.P.A. avrà luogo sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2504-ter del codice civile.



- Inoltre, si sottolinea che, avvalendosi delle facoltà concessa dall'art. 2504-bis del codice civile e dal co. 9 dell'art. 172 del DPR 917/1986 (Testo Unico in materia di Imposte sul Reddito), è prevista la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, al primo gennaio dell'anno dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso l'Ufficio del registro delle Imprese.

Poiché all'esito del perfezionamento dell'operazione di fusione l'incorporante assumerà la natura giuridica di Società Consortile per Azioni, operando pertanto una trasformazione eterogenea ex art. 2500-septies del codice civile, accanto agli adempimenti tipici della fusione verranno posti in essere da parte dell'incorporante anche quelli tipici delle operazioni di trasformazione di cui all'art. 2500-sexies del codice civile.

2) Tipo denominazione sociale e sede delle società interessate all'operazione.

• INCORPORANTE

LEPIDA S.P.A.

Sede Sociale in Bologna (BO), Via della Liberazione n. 15;

Capitale Sociale Euro 65.526.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 65.526 azioni del valor nominale di euro 1.000,00 ciascuna.

Attualmente la compagine sociale di LEPIDA si compone di 436 Enti tra cui la stessa LEPIDA in quanto detentrica di n. 24 azioni proprie acquisite al valore nominale di Euro 1.000,00 per un controvalore di Euro 24.000,00.

Il socio di maggioranza è la Regione Emilia Romagna con una partecipazione pari al 99,301% del capitale sociale di LEPIDA equivalente a n. 65.068 azioni ordinarie del valore complessivo di euro 65.068.000,00.

Gli altri soci sono rappresentati da:

- tutti i 333 Comuni del territorio della regione Emilia Romagna;



- tutte le 8 Province;
- la Città Metropolitana di Bologna;
- tutte le 4 Università dell'Emilia Romagna;
- tutte le 13 Aziende sanitarie e Ospedaliere;
- 42 Unioni di Comuni;
- 9 Consorzi di Bonifica;
- 10 ASP (Azienda Servizi alla Persona);
- 4 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna);
- 2 Consorzi Fitosanitari;
- 3 Enti Parchi e Biodiversità;
- l'ANCI Emilia-Romagna (Associazione Nazionale Comuni d'Italia);
- l'ATESIR (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti);
- l'Autorità Portuale di Ravenna;
- l'Azienda Servizi Bassa Reggiana;
- il Nuovo Circondario Imolese;

ciascuno con una partecipazione pari a n. 1 azioni ordinarie per un controvalore pari ad euro 1.000,00.

Società iscritta nel **Registro delle Imprese di Bologna** recante il numero d'iscrizione, di codice fiscale:02770891204, numero REA: BO-466017

Oggetto sociale:

“la Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004;

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche



amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di : pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per l'affidamento dei lavori; la costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria ;

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'Art 9 comma 8, lettera b) della legge regionale n.



11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'Art. 9 comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete; Help Desk di supporto alle categorie di utenti;



X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitoli tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio."



• **INCORPORANDA**

CUP 2000 S.C.P.A.

Sede sociale in Bologna (BO), Via del Borgo di San Pietro n. 90/C;

Capitale Sociale Euro 487.579,00, interamente versato, suddiviso in n. 487.579 azioni di cui:

- n. 417.579 azioni ordinarie del valore di euro 1,00 ciascuna;
- n. 70.000 azioni speciali del valore di 1,00 euro ciascuna, emesse ai sensi dell'art. 6-bis dello statuto sociale, prive di diritti patrimoniali e rimborsabili al valore nominale.

Società iscritta nel **Registro delle Imprese di Bologna**, recante il numero d'iscrizione e di codice fiscale: 04313250377, numero REA: BO-369126.

Possessori di AZIONI ORDINARIE	Capitale sociale	n. azioni	%
REGIONE EMILIA ROMAGNA	139.198,00	139.198	28,55
AZIENDA USL DI BOLOGNA	102.088,00	102.088	20,94
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	51.700,00	51.700	10,60
COMUNE DI BOLOGNA (Socio receduto)	51.700,00	51.700	10,60
AZIENOA OSPEDALIERA S.ORSOLA-MALPIGHI	32.932,00	32.932	6,75
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (Socio receduto)	28.435,00	28.435	5,83
AZIENDA USL IMOLA	11.526,00	11.526	2,36
Possessori di AZIONI SPECIALI			
AZIENDA USL di FERRARA	5.000,00	5.000	1,03
AZIENDA USL di MODENA	5.000,00	5.000	1,03
AZIENDA Osp. S. ANNA di FERRARA	5.000,00	5.000	1,03
AZIENDA Osp. di MODENA	5.000,00	5.000	1,03
AZIENDA USL di PIACENZA	5.000,00	5.000	1,03
AZIENDA USL della Romagna	20.000,00	20.000	4,10
AZIENDA USL di REGGIO EMILIA	10.000,00	10.000	2,05
AZIENDA Osp. di PARMA	5.000,00	5.000	1,03
AZIENDA USL di PARMA	5.000,00	5.000	1,03
COMUNE DI FERRARA	5.000,00	5.000	1,03
Capitale sociale	487.579,00	487.579,00	100,00

In data 11/12/2016 si è perfezionato il recesso notificato alla società CUP 2000 S.C.P.A.

in data 13/09/2016 dai soci Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna. Le azioni oggetto di recesso sono state offerte in prelazione agli altri soci di CUP 2000 S.C.P.A ad un prezzo pari ad euro 13,57 per ciascuna azione corrispondente al valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso determinato dall'Amministratore Unico in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile ed ai sensi dell'art. 11, comma 11 dello statuto societario. Il termine ultimo statutariamente previsto per l'esercizio delle opzioni è spirato inutilmente in data 20 febbraio 2018.

In base al dettato statutario le azioni inoptate potranno essere collocate dall'organo amministrativo presso terzi oppure rimborsate mediante acquisto della società utilizzando riserve disponibili.

Qualunque sarà la scelta dell'organo amministrativo in ordine alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso essa sarà definita entro la data della delibera di fusione e si perfezionerà antecedentemente la data dell'atto di fusione. Poiché la concreta modalità di liquidazione che verrà prescelta dall'organo amministrativo non è indifferente ai fini della determinazione del Valore Economico della società e conseguentemente impatta diversamente sul calcolo del rapporto di concambio delle azioni al servizio della fusione, si procederà, nel paragrafo del presente progetto deputato a dare conto del rapporto di concambio, ad esplicitare detto rapporto sia nell'ipotesi di collocamento presso terzi delle azioni oggetto di recesso sia nell'ipotesi di rimborso mediante acquisto da parte della società con utilizzo delle riserve disponibili.

Azioni speciali:

Saranno concambiate con azioni ordinarie dell'incorporante Lepida sulla base del rapporto di concambio più avanti specificato.

Ai titolari di azioni speciali della società non spena il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.



Oggetto sociale:

“La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter cod. civ.. Essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

La Società ha per oggetto, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia: progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento.

La Società espleta le attività di cui al precedente comma nei confronti degli enti pubblici soci, esclusivamente sulla base di atti di affidamento o di coordinamento degli enti pubblici medesimi. La società svolge inoltre le attività di cui al comma 1 nei confronti degli enti, aziende e società dipendenti o controllati dagli enti pubblici soci, purchè operanti in base a norme di legge, statuto o regolamento nonché nei confronti degli utenti delle prestazioni dei servizi di interesse generale erogate in attuazione dei predetti atti di affidamento o coordinamento, aventi per oggetto la regolazione o l'instaurazione dei rapporti giuridici di servizio tra le Amministrazioni pubbliche interessate, la Società e gli utenti delle prestazioni.

La Società potrà svolgere le attività a favore di altri soggetti, anche in ambito internazionale, fermo restando il vincolo ad effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 4.3. La produzione ulteriore rispetto al sopra indicato limite di fatturato è consentita esclusivamente a fronte del conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso



dell'attività principale della società.

Per lo svolgimento delle attività di progettazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione la Società potrà altresì accedere a fonti di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno. Le attività di cui al presente comma, nonché le attività di cui al comma 4.3. bis sono poste in essere previa approvazione dell'Assemblea dei soci che ne stabilisce altresì criteri e direttive per lo svolgimento.”

3) Statuto della società incorporante “LEPIDA S.P.A.”.

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l'estinzione dell'incorporanda CUP 2000 S.C.P.A..

La società incorporante, per effetto della Fusione, si trasformerà in società consortile per azioni e adotterà un nuovo statuto sociale, il cui testo trovasi allegato al presente Progetto di Fusione sub “A”, con effetto a partire dalla data di perfezionamento della Fusione.

Si dà atto in particolare che l'adozione dello statuto allegato comporterà, oltre al cambiamento del tipo sociale, quanto segue:

- **Articolo 1**

Verrà esplicitata la natura di società consortile per azioni della incorporante e quindi modificata la denominazione di Lepida S.c.p.a..

- **Articolo 3**

L'oggetto sociale verrà ampliato per ricomprendere anche l'attività esercitata dall'incorporanda CUP 2000 S.c.p.a..



Verrà inoltre rivisto l'oggetto sociale complessivo per renderlo maggiormente aderente all'attività effettivamente svolta e che andrà a svolgere l'incorporante. Si riporta di seguito il testo completo del nuovo oggetto sociale:

"La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:

I. costituire un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperazione applicativa; l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; multicanalità, multimedialità, videocomunicazione, digitale terrestre; riduzione del knowledge divide; ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale;



- III. operare servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;
- IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
- V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;
- VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
- X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito



MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;



fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;

3.2 La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

3.3 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;



- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi;
- l'accesso a contributi o fondi di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in-house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario e interno.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

3.5 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

• **Articolo 4**

Vengono specificati all'art. 4.7 le materie che la società pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali aggiungendo all'elenco previsto nello statuto ante fusione "le direttive previste per il conseguimento degli obiettivi"

Si prevede inoltre che "le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo."

• **Articolo 6**

Lepida S.c.p.a. porterà il suo capitale sociale a fino ad un massimo di nominali Euro 70.896.000,00 (settanta milioni ottocentonovantaseimila virgola zero zero) mediante



emissione di n. 5.370 (cinquemilatrecentosettanta) nuove azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi paragrafi 4 e 5 del presente Progetto di Fusione.

Viene di conseguenza modificato l'art. 6.4 che riconosce, ai sensi dell'art. 2443 c.c., agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 25.119.000,00 (venticinque milioni centodiciannovemila virgola zero zero).

• **Articolo 8**

Viene modificata la disciplina del recesso del socio prevedendo che in caso di recesso il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente è stabilito alla pari al valor nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.

• **Articolo 12**

Viene previsto che in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, fermo restando che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta alla Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri due amministratori sarà fatta dall'Assemblea nel rispetto delle seguenti previsioni: un membro sarà designato di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre l'altro amministratore sarà designato di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.

• **Articolo 13**

Viene modificato l'art. 13.1 prevedendo che: "l'organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il



Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell'articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni.”

Viene modificato l'art 13.2 aggiungendo ai documenti che l'Organo amministrativo è chiamato a predisporre entro il 30 novembre di ciascun anno alla lettera d. il piano degli investimenti.

- **Articolo 15**

Viene previsto che in sede di nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che la nomina del Presidente spetta alla Regione Emilia-Romagna, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengano designati di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente vengano designati di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.

- **Articolo 16**

Viene previsto in ossequio allo scopo consortile della società il divieto di distribuzione di utili ai soci; la destinazione prioritaria degli utili netti di esercizio alla riserva legale nei limiti previsti dall'art. 2430 c.c ed in via secondaria al fondo di riserva straordinaria.

4) Rapporto di cambio delle quote e conguaglio in denaro.

Gli organi amministrativi di Lepida S.p.a. e di CUP 2000 S.c.p.a. hanno ritenuto di conferire alla società Paragon Advisory s.r.l. (di seguito anche Paragon), con sede in Bologna, l'incarico di assistere gli stessi organi amministrativi nell'attività di valutazione dei valori economici delle società partecipanti alla Fusione e nella conseguente determinazione del Rapporto di Cambio.

Come già anticipato, antecedentemente il perfezionamento della Fusione l'incorporanda procederà a perfezionare il recesso dei soci Comune di Bologna e Città Metropolitana



alternativamente o collocando presso terzi le azioni dei soci receduti oppure acquistando direttamente dette azioni utilizzando riserve disponibili della Società e poi annullandole. Di seguito vengono proposti i rapporti di cambio nei due scenari dipendenti dall'effettiva modalità di liquidazione dei soci receduti di CUP 2000:

- Il rapporto di cambio nell'ipotesi di collocazione presso terzi delle azioni dei soci receduti di CUP

Con riferimento al presente scenario, si riportano di seguito i Valori Economici delle società partecipanti all'operazione di Fusione:

INCORPORANTE	LEPIDA S.P.A.
Capitale Sociale	65.526.000,00
P.N. Contabile 31/12/17	67.801.850,00
Valore Economico LEPIDA	70.200.000,00
INCORPORANDA	CUP 2000 S.C.P.A.
Capitale Sociale	487.579,00
- di cui soci ordinari	417.579,00
- di cui soci speciali	70.000,00
P.N. Contabile 31/12/17	5.872.650,00
Valore Economico CUP 2000	5.746.000,00
- di cui riferibile soci ordinari	5.676.000,00
- di cui riferibile soci speciali	70.000,00

Premesso che, per le ragioni esplicitate più avanti al punto 10 del presente progetto di fusione, spetta tanto agli azionisti dell'incorporante quanto agli azionisti ordinari dell'incorporanda, che non parteciperanno alla deliberazione di fusione, il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c., il rapporto di cambio, determinato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, è il seguente:

- ai soci ordinari di CUP 2000 S.c.p.a. verranno assegnate complessivamente fino ad un massimo di n. 5.298,085128 azioni ordinarie di Lepida S.p.a. del valore nominale unitario di euro 1.000,00. Il rapporto di cambio delle azioni ordinarie di



CUP con quelle ordinarie di Lepida è quindi pari a 0,0126876235 azioni Lepida per azione CUP (quindi n. 1 azioni di Lepida ogni 78,816966865 azioni di CUP 2000).

E' previsto il versamento di un conguaglio in denaro da parte dei soci ordinari di CUP 2000, che nell'ipotesi in cui nessuno di questi ultimi eserciti il diritto di recesso è pari a complessivi euro 3.122,79, per consentire l'assegnazione di un numero intero di azioni dell'incorporante. Tale conguaglio sarà imputato per euro 2.914,87 a Capitale Sociale e per euro 207,92 a riserva sovrapprezzo azioni.

Soci ordinari incorporanda CUP 2000	Azioni ordinarie CUP 2000	Azioni ordinarie Lepida	Controvalore in euro	Rapporto cambio	per n intero azioni	conguaglio in denaro	conguaglio a Capitale Sociale	conguaglio a riserva sovrapprezzo	azioni ordinarie Lepida post conguaglio in denaro
REGIONE EMILIA ROMAGNA	139.198,00	1.766.091,81	1.766.091,81	0,0126876235	0,90819	972,97	908,19	64,78	1.767,00
AZIENDA USL DI BOLOGNA	102.088,00	1.295.254,11	1.295.254,11	0,0126876235	0,74589	799,10	745,89	53,20	1.295,00
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	51.700,00	655.950,13	655.950,13	0,0126876235	0,04987	53,42	49,87	3,55	656,00
COMUNE DI BOLOGNA (Socio receduto)	51.700,00	655.950,13	655.950,13	0,0126876235	0,04987	53,42	49,87	3,55	656,00
AZIENDA OSPEDALIERA S.ORSOLA-MALPIGHI	32.992,00	417.828,82	417.828,82	0,0126876235	0,17118	183,39	171,18	12,21	418,00
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (Socio receduto)	28.435,00	360.772,57	360.772,57	0,0126876235	0,22743	243,65	227,43	16,22	361,00
AZIENDA USL IMOLA	11.526,00	146.237,55	146.237,55	0,0126876235	0,76245	816,84	762,45	54,39	147,00
	417.579,00	5.298.085,13	5.298.085,13			3.122,79	2.914,87	207,92	5.301,00

- Ai soci speciali di CUP 2000 S.c.p.a. verranno assegnate complessivamente n. 65,339316 azioni ordinarie di Lepida S.p.a. del valore nominale unitario di euro 1.000,00. Il rapporto di cambio delle azioni speciali di CUP con quelle ordinarie di Lepida è quindi pari a 0,0009334188 azioni ordinarie di Lepida per azione speciale di CUP (quindi n. 1 azioni di Lepida ogni 1.071,3304642432 azioni speciali di CUP 2000).

E' previsto il versamento di un conguaglio in denaro da parte dei soci speciali dell'incorporanda pari a complessivi euro 3.921,80 per consentire l'assegnazione di un numero intero di azioni dell'incorporante. Tale conguaglio sarà imputato per euro 3.660,68 a Capitale Sociale e per euro 261,12 a riserva sovrapprezzo azioni.

Soci speciali incorporanda CUP 2000	Azioni speciali Cup 2000	Azioni ordinarie Lepida	Controvalore in euro	Rapporto cambio	per n intero azioni	conguaglio in denaro	conguaglio a Capitale Sociale	conguaglio a riserva sovrapprezzo	azioni ordinarie Lepida post conguaglio in denaro
AZIENDA USL di FERRARA	5.000,00	4,66709	4,667,09	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL di MODENA	5.000,00	4,66709	4,667,09	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA Osp. S. ANNA di FERRARA	5.000,00	4,66709	4,667,09	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA Osp. di MODENA	5.000,00	4,66709	4,667,09	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL di PIACENZA	5.000,00	4,66709	4,667,09	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL della Romagna	20.000,00	18,66838	18,668,38	0,0009334188	0,33162	355,28	331,62	23,65	19,00
AZIENDA USL di REGGIO EMILIA	10.000,00	9,33419	9,334,19	0,0009334188	0,66581	713,30	665,81	47,49	10,00
AZIENDA Osp. di PARMA	5.000,00	4,66708	4,667,08	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL di PARMA	5.000,00	4,66708	4,667,08	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
COMUNE DI FERRARA	5.000,00	4,66708	4,667,08	0,0009334188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
	70.000,00	65,339	65.339,32			3.921,40	3.660,88	261,12	69,00

Alla luce di quanto sopra esposto, i valori delle sopraccitate società determinati nell'ipotesi che nessuno degli attuali azionisti dell'incorporante e/o dell'incorporanda eserciti il diritto di recesso, pari rispettivamente ad Euro 70.200.000,00 (incorporante), e ad Euro 5.746.000 (incorporanda), determinano che il peso di quest'ultima, rispetto al valore di Lepida post fusione (incorporante), sarà pari al 7,565902%, mentre il peso della società incorporante (ante fusione) sarà pari al 92,434098%.

L'aumento di capitale sociale al servizio dei soci dell'incorporanda (X) è così determinato:

$$65.526.000 : 92,434098\% = X : 7,565902\%$$

X=5.363.424,44 di cui, euro 5.298.085,128 al servizio del concambio delle azioni dei soci ordinari di CUP 2000 ed euro 65.339,316 al servizio del concambio delle azioni dei soci speciali di CUP 2000. Tenuto conto che il taglio minimo delle azioni dell'incorporante è 1.000,00 euro, è necessario prevedere il versamento da parte dei soci dell'incorporanda di un conguaglio in denaro per consentirgli di ricevere un numero intero di azioni dell'incorporante (vedi prospetti riportati in precedenza)

Ne consegue che:

- LEPIDA opererà un aumento di capitale fino ad euro 5.301.000 con l'emissione fino ad un massimo di n. 5.301 azioni da euro 1.000,00 ciascuna riservate ai soci ordinari di CUP 2000, a fronte dell'annullamento delle azioni della società

incorporanda e del versamento di un conguaglio in denaro fino ad euro 3.122,79 da computarsi quanto ad euro 2.914,87 a Capitale sociale e quanto ad euro 207,92 a riserva sovrapprezzo azioni.

Tale aumento sarà "scindibile", con esclusione del diritto di opzione, trattandosi di aumento finalizzato al concambio. La scindibilità del previsto aumento e quindi l'entità definitiva dell'aumento di capitale di LEPIDA a servizio del concambio si determinerà solo trascorsi i termini e l'iter previsto per la procedura di recesso, qualora esercitato dai soci dell'incorporanda;

- LEPIDA opererà un aumento di capitale pari ad euro 69.000 con l'emissione di n. 69 azioni da euro 1.000,00 ciascuna riservate i soci speciali di CUP 2000, a fronte dell'annullamento delle azioni speciali della società incorporanda e del versamento di un conguaglio in denaro pari ad euro 3.921,80 da computarsi quanto ad euro 3.660,68 a Capitale sociale e quanto ad euro 261,12 a riserva sovrapprezzo azioni.

A tal fine Lepida eleverà il proprio capitale sociale da euro 65.526.000 fino ad euro 70.896.000, utilizzando tutto il Capitale Sociale dell'incorporanda, la "riserva sovrapprezzo azioni", la "riserva legale", la parte dei conguagli in denaro destinata a capitale e la "riserva straordinaria".

Si riporta di seguito la composizione del Capitale Sociale dell'incorporante post fusione nell'ipotesi che nessuno degli attuali azionisti dell'incorporante e/o dell'incorporanda eserciti il diritto di recesso:



Cap. Sociale Lepida	Capitale sociale ante Fusione			Conto cambio		Conguaglio denaro			Composizione Cap. Sociale post fusione		
	n. azioni	% partecipazione	Controvalore Euro	azioni per contenzioso	Controvalore Euro	Azioni da cinguagliare in denaro	conguaglio a Capitale Sociale	controvalore e Riserve	Azioni post fusione	Controvalore Euro	% partecipazione
REGIONE EMILIA ROMAGNA	65.098	99,30104%	65.068.000,00	1.766,09	1.766.091,81	0,90819	908,19	64,78	66.835	66.835.000,00	94,27185%
LEPIDA (AZIONI PROPRIE)	24	0,03653%	24.000,00	-	-	-	-	-	24	24.000,00	0,03385%
ALTRI 432 SOCI CON R.L.S.	434	0,66233%	434.000,00	-	-	-	-	-	434	434.000,00	0,61216%
AZIONI CASCINO											
AZIENDA USL DI BOLOGNA				1.295,15	1.295.254,11	0,74589	745,89	51,20	1.296	1.296.000,00	1,82000%
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI				655,95	655.950,13	0,04987	49,87	3,56	656	656.000,00	0,92330%
COMUNE DI BOLOGNA (Socio receduto)				655,95	655.950,13	0,04987	49,87	3,56	656	656.000,00	0,92330%
AZIENDA OSPEDALIERA S.ORSOLA-MALPIGHI				417,83	417.828,82	0,17118	171,18	12,21	418	418.000,00	0,58960%
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (Socio receduto)				360,77	360.771,57	0,22748	227,48	16,22	361	361.000,00	0,50820%
AZIENDA USL IMOLA				146,24	146.237,55	0,76245	762,45	54,39	147	147.000,00	0,20735%
AZIENDA USL di FERRARA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
AZIENDA USL di MODENA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
AZIENDA Osp. S. ANNA di FERRARA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
AZIENDA Osp. di MODENA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
AZIENDA USL di PIACENZA				4,67	4.667,09	0,33295	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
AZIENDA USL della Romagna				18,67	18.668,34	0,33162	331,62	23,65	19	19.000,00	0,02680%
AZIENDA USL di REGGIO EMILIA				9,33	9.334,18	0,66581	665,81	47,49	10	10.000,00	0,01412%
AZIENDA Osp. di PARMA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
AZIENDA USL di PARMA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
COMUNE DI FERRARA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00709%
Totale	65.526	100%	65.526.000,00	5.363,42	5.363.424,44	6,5756	6.575,56	469,04	70.896,00	70.896.000,00	100%

- Il rapporto di cambio nell'ipotesi di acquisto da parte di CUP delle azioni dei soci receduti e successivo annullamento delle stesse:

Con riferimento al presente scenario, si riportano di seguito i Valori Economici delle società partecipanti all'operazione di Fusione:

INCORPORANTE	LEPIDA S.P.A.
Capitale Sociale	65.526.000,00
P.N. Contabile 31/12/17	67.801.850,00
Valore Economico LEPIDA	70.200.000,00
INCORPORANDA	CUP 2000 S.C.P.A.
Capitale Sociale	407.444,00
- di cui soci ordinari	337.444,00
- di cui soci speciali	70.000,00
P.N. Contabile 31/12/17	4.785.218,05
Valore Economico CUP 2000	4.659.000,00
- di cui riferibile soci ordinari	4.589.000,00
- di cui riferibile soci speciali	70.000,00

Premesso che, per le ragioni esplicitate più avanti al punto 10 del presente progetto di fusione, spetta tanto agli azionisti dell'incorporante quanto agli azionisti ordinari dell'incorporanda, che non parteciperanno alla deliberazione di fusione, il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c., il rapporto di cambio, determinato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, è il seguente:

- ai soci ordinari di CUP 2000 S.c.p.a. verranno assegnate fino ad un massimo di n. 4.283,458889 azioni ordinarie di Lepida S.p.a. del valore nominale unitario di euro 1.000,00. Il rapporto di cambio delle azioni ordinarie di CUP con quelle ordinarie di Lepida è quindi pari a 0,0126938363 azioni Lepida per azione CUP (quindi n. 1 azioni di Lepida ogni 78,778391191 azioni di CUP 2000).

E' previsto il versamento di un conguaglio in denaro da parte dei soci ordinari di CUP 2000, che nell'ipotesi in cui nessuno di questi eserciti il diritto di recesso è pari a complessivi euro 2.722,37, per consentire l'assegnazione di un numero intero di azioni dell'incorporante. Tale conguaglio sarà imputato per euro 2.541,11 a Capitale Sociale e per euro 181,26 a riserva sovrapprezzo azioni.

Soci ordinari incorporanda CUP 2000	Azioni ordinarie CUP 2000	Azioni ordinarie Lepida	Controvalore In euro	Rapporto cambio	per n intero azioni	conguaglio in denaro	conguaglio a Capitale Sociale	conguaglio a riserva sovrapprezzo	azioni ordinarie Lepida post conguaglio in denaro
REGIONE EMILIA ROMAGNA	139.198,00	1.765,9562	1.766.956,62	0,0126938363	0,04338	46,47	41,38	3,09	1.767,00
AZIENDA USL DI BOLOGNA	182.088,00	1.295,8806	1.295.884,36	0,0126938363	0,11164	119,61	111,64	7,96	1.296,00
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	51.700,00	656,27134	656.271,34	0,0126938363	0,72866	780,64	728,66	51,98	657,00
AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA-MALPIGHI	32.982,00	418,03342	418.033,42	0,0126938363	0,96258	1.035,53	966,58	68,95	419,00
AZIENDA USL IMOLA	11.526,00	146,30916	146.309,16	0,0126938363	0,69084	740,12	690,84	49,28	147,00
	337.494,00	4.283,46	4.283.458,89			2.722,37	2.541,11	181,26	4.286,00

- Ai soci speciali di CUP 2000 S.c.p.a. verranno assegnate complessivamente n. 65,339316 azioni ordinarie di Lepida S.p.a. del valore nominale unitario di euro 1.000,00. Il rapporto di cambio delle azioni speciali di CUP con quelle ordinarie di Lepida è quindi pari a 0,0009334188 azioni ordinarie di Lepida per azione speciale di CUP (quindi n. 1 azioni di Lepida ogni 1.071,3304642432 azioni speciali di CUP 2000).

E' previsto un conguaglio in denaro da parte dei soci speciali dell'incorporanda pari a complessivi euro 3.921,80 per consentire l'assegnazione di un numero intero di azioni dell'incorporante. Tale conguaglio sarà imputato per euro 3.660,68 a Capitale Sociale e per euro 261,12 a riserva sovrapprezzo azioni.

Soci ordinari incorporanda CUP 2000	Azioni speciali CUP 2000	Azioni ordinarie Lepida	Controvalore in euro	Rapporto cambio	per n intero azioni	conguaglio in denaro	conguaglio a Capitale Sociale	conguaglio a riserva sovrapprezzo	azioni ordinarie Lepida post conguaglio in denaro
AZIENDA USL di FERRARA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL di MODENA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA Osp. S. ANNA di FERRARA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA Osp. di MODENA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL di PIACENZA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL della Romagna	20.000,00	18,66838	18.668,38	0,0009934188	0,33162	355,28	331,62	23,65	19,00
AZIENDA USL di REGGIO EMILIA	10.000,00	9,33419	9.334,19	0,0009934188	0,66581	713,33	665,81	47,49	10,00
AZIENDA Osp. di PARMA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
AZIENDA USL di PARMA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
COMUNE DI FERRARA	5.000,00	4,66709	4.667,09	0,0009934188	0,33291	356,65	332,91	23,75	5,00
	70.000,00	65,339	65.339,32			3.921,80	3.660,68	261,12	69,00

Alla luce di quanto sopra esposto, i valori delle sopracitate società determinati nell'ipotesi che nessuno degli attuali azionisti dell'incorporante e/o dell'incorporanda eserciti il diritto di recesso, pari rispettivamente ad Euro 70.200.000,00 (incorporante), e ad Euro 4.659.000 (incorporanda) determinano che il peso di quest'ultima, rispetto al valore di Lepida post fusione (incorporante), sarà pari al 6,223701%, mentre il peso della società incorporante (ante fusione) sarà pari al 93,776299%.

L'aumento di capitale sociale al servizio dei soci dell'incorporanda (X) è così determinato:

$$65.526.000 : 93,776299\% = X : 6,223701\%$$

X = 4.348.798,21 di cui, euro 4.283.458,89 al servizio del concambio delle azioni dei soci ordinari di CUP 2000 ed euro 65.339,32 al servizio del concambio delle azioni dei soci speciali di CUP 2000. Tenuto conto che il taglio minimo delle azioni dell'incorporante è 1.000,00 euro, è necessari prevedere il versamento da parte dei soci dell'incorporanda di un conguaglio in denaro per consentirgli di ricevere un numero intero di azioni dell'incorporante (si vedano i prospetti riportati in precedenza)

Ne consegue che:

- LEPIDA opererà un aumento di capitale fino ad euro 4.286.000 con l'emissione fino ad un massimo di n. 4,286 azioni da euro 1.000,00 ciascuna riservate ai soci ordinari di CUP 2000, a fronte dell'annullamento delle azioni della società incorporanda e del versamento di un conguaglio in denaro fino ad euro 2.722,37 da computarsi quanto ad euro 2.541,11 a Capitale sociale e quanto ad euro 181,26 a riserva sovrapprezzo azioni.
Tale aumento sarà "scindibile", con esclusione del diritto di opzione, trattandosi di aumento finalizzato al concambio. La scindibilità del previsto aumento e quindi l'entità definitiva dell'aumento di capitale di LEPIDA a servizio del concambio si determinerà solo trascorsi i termini e l'iter previsto per la procedura di recesso, qualora esercitato dai soci dell'incorporanda;
- LEPIDA opererà un aumento di capitale pari ad euro 69.000 con l'emissione di n. 69 azioni da euro 1.000,00 ciascuna riservate i soci speciali di CUP 2000, a fronte dell'annullamento delle azioni speciali della società incorporanda e del versamento di un conguaglio in denaro pari ad euro 3.921,80 da computarsi quanto ad euro 3.660,68 a Capitale sociale e quanto ad euro 261,12 a riserva sovrapprezzo azioni.

A tal fine Lepida eleverà il proprio capitale sociale da euro 65.526.000 fino ad euro 69.881.000, utilizzando tutto il Capitale Sociale dell'incorporanda, la "riserva sovrapprezzo azioni", la "riserva legale", la parte dei conguagli in denaro destinata a capitale e la "riserva straordinaria".

Si riporta di seguito la composizione del Capitale Sociale dell'incorporante post fusione nell'ipotesi che nessuno degli attuali azionisti dell'incorporante e/o dell'incorporanda eserciti il diritto di recesso:



Cap. Sociale Legido	Capitale sociale ante Fusione			Concambio		Conguaglio denaro			Composizione Cap. Sociale post fusione		
	N n. azioni	% partecipazione	Controvalore Euro	azioni per concambio	Controvalore Euro	Azioni da conguagliare a Capitale in denaro	controvalore Sociale	controvalore a riserva	Azioni post fusione	Controvalore Euro	% partecipazione
REGIONE EMILIA ROMAGNA	65.068	99,30104%	65.068.000,00	1.766,96	1.766.956,62	0,04338	43,38	3,09	66.835	66.835.000,00	95,64118%
LEPIDA (AZIONI PROPRIE)	24	0,03663%	24.000,00	-	-	-	-	-	24	24.000,00	0,03434%
ALTRI 432 SOCI CON N.I.	434	0,66233%	434.000,00	-	-	-	-	-	434	434.000,00	0,62108%
AZIONI CASQUINO											
AZIENDA USL DI BOLOGNA				1.295,89	1.295.888,36	0,11164	111,64	7,96	1.296	1.296.000,00	1,85458%
ISTITUTO ORTOPEDICO											
RIZZOLI				656,27	656.271,34	0,72866	728,66	51,98	657	657.000,00	0,94017%
AZIENDA OSPEDALIERA											
S. ORSOLA-MALPIGHI				418,03	418.033,42	0,96858	968,58	68,95	419	419.000,00	0,59959%
AZIENDA USL IMOLA				146,31	146.309,16	0,69084	690,84	49,28	147	147.000,00	0,21038%
AZIENDA USL di FERRARA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
AZIENDA USL di MODENA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
AZIENDA Osp. S. ANNA di											
FERRARA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
AZIENDA Osp. di MODENA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
AZIENDA USL di PIACENZA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
AZIENDA USL della Romagna				18,67	18.668,38	0,33162	331,62	23,65	19	19.000,00	0,02719%
AZIENDA USL di REGGIO											
EMILIA				9,33	9.334,19	0,66881	668,81	47,49	10	10.000,00	0,01431%
AZIENDA Osp. di PARMA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
AZIENDA USL di PARMA				4,47	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
COMUNE DI FERRARA				4,67	4.667,09	0,33291	332,91	23,75	5	5.000,00	0,00716%
Totale	65.526	100%	65.526.000,00	4.948,20	4.948.796,21	6,2018	6.201,79	442,38	69.881	69.881.000,00	100%

5) Modalità di assegnazione delle azioni della società Lepida s.p.a..

Scenario 1: collocazione presso terzi delle azioni dei soci receduti di CUP

La società incorporante procederà a concambiare le azioni ordinarie della società incorporanda realizzando un aumento di capitale sociale di importo fino ad euro 5.301.000,00, tramite emissione fino a n. 5.301 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 ciascuna, da assegnarsi ai soci ordinari della società incorporanda sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente punto 4.

La società incorporante procederà a concambiare le azioni speciali della società incorporanda realizzando un aumento di capitale sociale di euro 69.000, tramite emissione di n. 69 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 ciascuna, da assegnarsi ai soci speciali della società incorporanda sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente punto 4.

Scenario 2: acquisto da parte di CUP delle azioni dei soci receduti e successivo annullamento delle stesse.

La società incorporante procederà a concambiare le azioni ordinarie della società incorporanda realizzando un aumento di capitale sociale di importo fino ad euro 4.286.000,00, tramite emissione fino a n. 4.286 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 ciascuna, da assegnarsi ai soci ordinari della società incorporanda sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente punto 4.

La società incorporante procederà a concambiare le azioni speciali della società incorporanda realizzando un aumento di capitale sociale di euro 69.000, tramite emissione di n. 69 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 ciascuna, da assegnarsi ai soci speciali della società incorporanda sulla base del rapporto di cambio di cui al precedente punto 4.

6) Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili.

Le azioni ordinarie attribuite dall'incorporante in concambio delle azioni possedute dai soci della incorporanda avranno tutte data di godimento identica a quella delle azioni della società incorporante in circolazione alla data di efficacia della fusione e nel rispetto dei termini previsti per la trasformazione eterogenea

7) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante.

Ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, gli effetti giuridici della Fusione si produrranno dalla data in cui sarà stata eseguita presso il Registro delle imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile anche nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2500 e 2500 novies C.C.

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, in particolare, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni compiute dalla Società Incorporanda verranno



imputate al bilancio della Società Incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile.

8) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci.

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci, né ai possessori di titoli diversi dalle azioni ordinarie in alcuna delle società partecipanti alla Fusione.

9) Vantaggi particolari eventualmente riservati agli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Non sono previsti trattamenti particolari di alcun genere a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

10) Diritto di recesso

10.1 Diritto di recesso per gli azionisti della Società Incorporante

Agli azionisti della Società Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., a ragione del fatto che la Fusione comporterà la trasformazione eterogenea della Società incorporante ed in virtù del fatto che con la fusione vengono modificati i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato nei termini e con le modalità previsti dall'art. 2437-bis c.c. e mediante le procedure stabilite dall'art. 2437-quater c.c..

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporante per le quali sarà esercitato il recesso sarà determinato dagli Amministratori della Società Incorporante, sentito il Collegio Sindacale e con l'assistenza di un perito nominato dagli amministratori stessi, con applicazione del criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c., e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge e di statuto della incorporante, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione.



10.2 Diritto di recesso per gli azionisti della Società Incorporanda

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., a ragione del fatto che la Fusione comporterà la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso ed un cambiamento significativo dell'attività della società Incorporanda. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato nei termini e con le modalità previsti dall'art. 11 dell'attuale statuto sociale dell'Incorporanda.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporante per le quali sarà esercitato il recesso sarà determinato dagli Amministratori della Società Incorporanda, sentito il parere dell'organo di controllo (e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; art. 2437 ter del codice civile), con applicazione del criterio previsto dal citato art. 11 dello statuto sociale dell'Incorporanda, e sarà reso noto nei modi e nei termini di legge e di statuto della incorporante, al pari dei successivi elementi del procedimento di recesso.

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione.

10.3 Diritto di recesso per gli azionisti speciali della Società Incorporanda

Agli azionisti speciali della Società Incorporanda non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., in quanto il presente Progetto di Fusione pur prevedendo la conversione delle suddette azioni speciali dell'Incorporanda in azioni ordinarie della Incorporante non determina di fatto, con riferimento detti azionisti speciali, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso che di fatto viene mantenuto pari al valore nominale.



STATUTO DELLA SOCIETA'

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm. una società consortile per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata "LEPIDA" S.c.p.A. (di seguito, la "Società").

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese competente e può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.

2.3 La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

2.4. E' vietata la partecipazione ad altre società.

ARTICOLO 3

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:

I. costituire un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperazione applicativa; l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; multicanalità, multimedialità, videocomunicazione, digitale terrestre; riduzione del knowledge divide; ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale;

III. operare servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle

informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

- IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
- V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;
- VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;
- VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;
- VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;
- IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
- X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
- XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico



di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad Internet tramite tecnologia WiFi per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;

XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;

3.2 La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto dei soci.

3.3 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi;
- l'accesso a contributi o fondi di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con il modello in-house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario e interno.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività finanziarie nei confronti del

pubblico, nonché le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

3.5 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

ARTICOLO 4

4.1 La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

4.2 Conformemente a quanto previsto al punto 1, la società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.

4.3 La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti menzionati al punto 1, e in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 comma 4-ter e dell'articolo 6 comma 4 bis della legge regionale n. 11/2004, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

4.4 La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.

4.4bis Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e).

4.5 Sui beni destinati al pubblico servizio conferiti in società dalla Regione o dagli altri soci è costituito, all'atto del conferimento, un diritto di uso perpetuo e inalienabile a favore della Regione e degli enti locali. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione fintantoché siano funzionali allo svolgimento del pubblico servizio stesso e delle attività di interesse pubblico indicate nella legge regionale e nel presente statuto.



4.6 Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

4.7 La società pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi e le direttive per il perseguimento degli obiettivi. Le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.

4.8 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Titolo II

Capitale Sociale

Sezione I

Azioni

ARTICOLO 6

6.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della citata legge regionale n. 11/2004, la partecipazione al capitale della Società è riservata ad enti pubblici ed alla Regione spetta una quota almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

6.2 Il capitale sociale è di Euro 70.896.000,00 (settanta milioni ottocentonovantaseimila virgola zero zero) suddiviso in n. 70.896 (settantamilaottocentonovantasei) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

6.3 Le azioni della Società sia in sede di costituzione della stessa sia in sede di aumento di capitale potranno essere attribuite ai Soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato, ai sensi di legge.

I conferimenti possono essere effettuati in denaro od in natura.

6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 25.119.000,00 (venticinque milioni centodiciannovemila virgola zero zero), stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente

statuto.

E' attribuita all'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.

6.5 La Società può deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis c.c. e ss..

6.6 Quando le azioni risultano appartenere ad un unico soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dal presente comma. Le dichiarazioni degli amministratori di cui sopra devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

ARTICOLO 7

7.1 Le azioni della Società e i diritti di opzione sulle azioni emittende sono trasferibili ai soli soggetti indicati all'art. 6.1 del presente Statuto. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi anche, a titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento fiduciario, la costituzione di diritti reali o di garanzia, la donazione delle azioni, nonché ogni altro atto che comunque dia luogo all'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto.

7.2 Qualsiasi atto posto in essere in violazione dell' Articolo 7.1 che precede non avrà alcun effetto nei confronti della Società e degli altri Soci ed in forza di tale atto nessun diritto o potere previsto dal presente statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi; in particolare, i trasferimenti di titoli eseguiti in violazione delle disposizioni sopra richiamate non sono opponibili alla Società e sono inefficaci nei suoi confronti e nei confronti degli altri Soci, e colui che abbia acquistato azioni della Società non può essere iscritto nel libro soci.

7.3 In caso di trasformazione dell'ente socio ovvero di successione di altri soggetti nella sua posizione ovvero di altri eventi, diversi dai trasferimenti per atto negoziale indicati al precedente comma 7.1, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso ai sensi del successivo art. 8 del presente Statuto.

Sezione II Recesso del Socio ARTICOLO 8

8.1 Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, nei termini e con le modalità previsti dall'Articolo



2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'Articolo 2437-quater del codice civile.

Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà pari al valore nominale della quota di Capitale Sociale rappresentata dalle azioni per le quali è stato esercitato il recesso.

Titolo III Assemblea ARTICOLO 9

9.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

9.2 Possono intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultino regolarmente titolari di azioni della società e risultino regolarmente iscritti a Libro Soci.

9.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli artt. 2363 c.c. e segg.. L'Assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sulle materie di propria competenza, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2369, 3° co. c.c.. L'Assemblea straordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

9.4 L'Assemblea, con il voto favorevole del rappresentante del socio Regione Emilia-Romagna il quale tiene conto dell'intesa raggiunta tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art. 13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 10

10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza,



l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, nonché le date di convocazioni successive, per il caso in cui l'assemblea non risultasse regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 9.

10.2 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nel caso di assemblea regolarmente tenuta in forma totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

10.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale con domanda contenente gli argomenti da trattare. Tale diritto è escluso quando si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

10.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere dilazionato al maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per particolari esigenze relative alla redazione del bilancio consolidato, ovvero alla struttura od all'oggetto della società. In tal caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea può approvare un regolamento per la disciplina dei lavori assembleari, valido anche per le successive adunanze dell'Assemblea, sino a modificazioni.

11.2 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione.

11.3 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal soggetto eletto a maggioranza dall'Assemblea stessa. Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni. L'Assemblea nomina a maggioranza un Segretario, addetto alla formazione del verbale, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.

11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile.

Titolo IV

Organo Amministrativo

ARTICOLO 12

12.1 La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima della adozione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio.

12.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli altri due amministratori viene effettuata dall'Assemblea secondo quanto di seguito previsto. Un componente è designato dai Soci del comparto sanitario, un componente viene designato da tutti ad eccezione di quelli del comparti sanitario e di Regione Emilia-Romagna. La nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

12.4 L'Amministratore Unico o gli amministratori, ove nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile.

12.6 Non è prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad uno o più amministratori.

12.7 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

ARTICOLO 13



13.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente Statuto. L'organo amministrativo predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Ai sensi dell'articolo 2396 c.c. nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e le retribuzioni.

13.2 L'Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:

- a. il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
- b. il piano annuale delle attività;
- c. il bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- d. il piano degli investimenti.

13.3 Qualora l'Assemblea rifiuti l'approvazione degli atti di cui al comma 13.2 ovvero qualora comunque i soci ritengano che l'Organo amministrativo non abbia osservato gli indirizzi determinati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9.4 del presente statuto, i soci richiedono la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c. affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni. Per le medesime cause, la Regione può revocare gli amministratori di propria nomina.

13.4 L'Organo amministrativo, qualora intenda discostarsi dagli indirizzi determinati dall'Assemblea o dal contenuto delle autorizzazioni ottenute dalla medesima, adotta apposito motivato provvedimento che trasmette senza indugio ai soci al fine dell'adozione delle successive determinazioni definitive.

13.5. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea e degli atti dalla medesima approvati o autorizzati, motivando, in particolare, circa gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle spese e obiettivi preventivati.

13.6 Ciascun socio ha il diritto di domandare - sia in Assemblea che al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società.

13.7 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.8 Ove istituito, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza,



almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei

membri del Collegio Sindacale.

13.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.10 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

13.11 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

14.1 L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.2 La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e non vi sia il voto contrario di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Titolo V

Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

ARTICOLO 15

15.1 Il Collegio Sindacale, obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea, salvo quanto previsto dai seguenti punti 15.2 e 15.3 e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

15.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente viene designato di intesa dal comparto sanitario dei Soci mentre un altro sindaco effettivo ed un altro sindaco supplente viene designato di intesa da tutti i Soci ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.

15.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello



statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

15.4 La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.

15.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'Articolo 13.10.

15.6 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

Titolo VI

Disposizioni Generali

ARTICOLO 16

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A seguito della chiusura dell'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

16.2 In ragione dello scopo consortile della Società è vietata la distribuzione degli utili ai soci.

16.3 Fermo restando l'assenza di scopo di lucro propria della Società consortile come evidenziata nell'articolo 3, eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio sono destinati: prioritariamente alla riserva legale, nei limiti indicati dall'articolo 2430 cc; secondariamente al fondo di riserva straordinario.

16.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

16.5 E' vietato altresì istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 17

17.1 Ogniqualevolta, nel presente statuto, si fa riferimento a comunicazioni da inviare ad uno o più Soci, tale comunicazione si intenderà regolarmente effettuata qualora, oltre ad aver rispettato ogni condizione, termine o requisito sostanziale specificamente previsto dal presente statuto, sia stata indirizzata all'indirizzo di ciascuno dei Soci, quale risultante dal libro soci della Società, alla data in cui la comunicazione è fatta.

ARTICOLO 18

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promosse, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

18.2 Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.



18.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

18.4 Il lodo, che dovrà essere pronunciato e comunicato alle parti entro il termine perentorio, di centoventi giorni dall'accettazione della nomina, sarà vincolante per le parti stesse.

18.5 Il lodo non sarà impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 829, comma 2°, del codice di procedura civile, a meno che oggetto del giudizio sia la validità di delibere assembleari ovvero gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.

18.6 Tutte le controversie non compromettibili in arbitri saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna. Saranno parimenti di competenza esclusiva del Foro di Bologna tutte le azioni cautelari, monitorie o d'urgenza che non fossero sottoponibili alla cognizione degli arbitri.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

FIRMATO: ALFREDO PERI
RITA MERONE - NOTAIO

